

**DELIBERAZIONE 6 LUGLIO 2021**

**287/2021/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISMISSIONI DEI GRUPPI DI MISURA TRADIZIONALI  
SOSTITUITI IN ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE PER LA MESSA IN SERVIZIO DEGLI SMART  
METER GAS. MODIFICHE ALLA RTDG**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1165<sup>a</sup> riunione del 6 luglio 2021

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 631/2013/R/GAS) ed il relativo Allegato A, recante Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi, come successivamente modificati e integrati (di seguito: *Direttive smart meter*);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "*Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019*", approvata con la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG 2014-2019);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "*Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025*", in vigore dall'1 gennaio 2020, approvata con la deliberazione dell'Autorità 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);

- il documento per la consultazione dell’Autorità 15 dicembre 2020, 545/2020/R/GAS (di seguito: consultazione 545/2020/R/GAS).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la RTDG, l’Autorità ha approvato la regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025;
- con riferimento al servizio di misura ed in particolare in relazione al riconoscimento dei costi residui di misuratori tradizionali sostituiti in applicazione delle *Direttive smart meter*, l’articolo 57 della RTDG stabilisce:
  - i criteri per le dismissioni di gruppi di misura di classe maggiore di G6, prevedendo che dette dismissioni siano convenzionalmente portate in diminuzione della stratificazione dei valori netti storici a partire dai valori delle immobilizzazioni nette relative ai cespiti di più antica installazione (comma 57.1);
  - i criteri per il riconoscimento del valore residuo dei gruppi di misura tradizionali di classe minore o uguale a G6 dismessi e sostituiti con misuratori elettronici ai sensi delle *Direttive smart meter* (comma 57.2);
  - con riferimento ai medesimi gruppi di misura tradizionali di classe minore o uguale a G6, il riconoscimento alle imprese distributrici, in cinque anni, di un importo a recupero dei mancati ammortamenti (IRMA), secondo modalità definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture (comma 57.3);
  - per le dismissioni operate nel corso del precedente periodo di regolazione, il rimando alla medesima determina di cui al punto precedente per la definizione delle modalità per la comunicazione dei dati necessari alla determinazione dell’IRMA da riconoscere a ciascuna impresa distributtrice (comma 57.4);
- sempre in relazione al riconoscimento dei costi residui di misuratori tradizionali di classe inferiore o uguale a G6 sostituiti in attuazione delle *Direttive smart meter*, il punto 11 della deliberazione 570/2019/R/GAS, conferisce mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture di adottare una determinazione per la definizione di soluzioni operative per gestire il raccordo tra dismissioni regolatorie e dismissioni contabili.

**CONSIDERATO CHE:**

- nell’ambito delle attività istruttorie per l’adozione della determinazione di cui al punto 11 della deliberazione 570/2019/R/GAS, la Direzione Infrastrutture ha attivato un tavolo tecnico con le associazioni di rappresentanza delle imprese di distribuzione del gas, tenutosi con modalità telematiche in data 20 luglio 2020, nel corso del quale sono state illustrate soluzioni operative in relazione alla determinazione dell’IRMA e al raccordo tra dismissioni contabili e dismissioni regolatorie;
- con riferimento al raccordo tra dismissioni regolatorie e dismissioni contabili, nel corso del tavolo tecnico del 20 luglio 2020, gli Uffici hanno ipotizzato che con riferimento ai misuratori di classe fino a G6, le dismissioni siano dichiarate con il

criterio della dismissione “ordinaria”, ossia in coerenza con i criteri di dismissione a fini contabili;

- in merito al criterio di dismissione di cui al punto precedente è stata segnalata:
  - una possibile disparità di trattamento tra le imprese, derivante dalle differenti modalità di rilevazione contabile adottate, che risulterebbe maggiormente favorevole per le imprese che adottino logiche contabili di dismissione basate sul criterio *First In First Out* (FIFO), rispetto a quelle che prevedono puntuale rilevazione della dismissione in corrispondenza dell’anno di entrata in esercizio;
  - l’esigenza di rendere coerenti i criteri di dismissione dei misuratori di classe fino a G6 con quelli previsti dal comma 57.1 della RTDG per i misuratori di classe maggiore di G6.
- alla luce delle osservazioni pervenute in esito al tavolo tecnico, l’Autorità ha ravvisato l’opportunità di prevedere un’ulteriore fase di consultazione pubblica al fine di valutare eventuali necessità di adeguamento di aspetti di dettaglio della regolazione attuale, in coerenza con le soluzioni individuate nella richiamata determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture di cui al punto 11 della deliberazione 570/2019/R/GAS.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la consultazione 545/2020/R/GAS, l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti in relazione ai criteri per le dismissioni di misuratori tradizionali sostituiti in applicazione delle Direttive *smart meter* e alla determinazione dell’importo a recupero dei mancati ammortamenti (IRMA) sui misuratori di classe minore o uguale a G6;
- in relazione ai criteri di dismissione di misuratori tradizionali sostituiti in applicazione delle Direttive *smart meter*, la consultazione 545/2020/R/GAS riporta i seguenti orientamenti:
  - in relazione alle dismissioni dei gruppi di misura di classe minore o uguale a G6, alla luce delle osservazioni pervenute, al fine di garantire parità di trattamento tra le imprese distributrici, ai fini del raccordo tra dismissioni regolatorie e dismissioni contabili, valutare una modifica della RTDG e prevedere che le dismissioni relative ai misuratori di classe fino a G6 siano convenzionalmente portate in diminuzione della stratificazione dei valori lordi storici a partire dai valori delle immobilizzazioni lorde relative ai cespiti di più antica installazione (cd FIFO regolatorio);
  - in relazione alle dismissioni dei gruppi di misura di classe maggiore di G6, l’Autorità ha espresso il proprio orientamento in favore dell’allineamento dei criteri per le dichiarazioni delle dismissioni dei misuratori tradizionali di classe maggiore di G6 con quelli prospettati per i misuratori di classe inferiore, come descritti al punto precedente.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione agli orientamenti relativi ai criteri di dismissione proposti nella consultazione 545/2020/R/GAS, le risposte dei partecipanti alla consultazione hanno evidenziato una sostanziale condivisione degli orientamenti dell’Autorità, valutando positivamente sia il criterio individuato per le dismissioni dei gruppi di misura di classe minore o uguale a G6, sia l’estensione di tale criterio anche alle dismissioni dei gruppi di misura di classe superiore a G6;
- uno dei soggetti che ha partecipato alla consultazione ha evidenziato che *“la prospettata decisione di adottare un criterio di “FIFO regolatorio” non determinerebbe come prospettato un pieno raccordo tra dismissioni regolatorie e dismissioni contabili per gli operatori che contabilmente adottino la logica della dismissione ordinaria con riferimento ai criteri di dismissione”*.

**RITENUTO CHE:**

- in relazione ai criteri di dismissione di gruppi di misura tradizionali sostituiti in applicazione delle *Direttive smart meter*, sia opportuno dare seguito agli orientamenti espressi nella consultazione 545/2020/R/GAS, con particolare riferimento:
  - ai criteri per la comunicazione delle dismissioni a fini tariffari dei misuratori tradizionali di classe minore o uguale a G6 sostituiti in applicazione delle *Direttive smart meter*;
  - all’omogeneizzazione dei criteri per la dichiarazione delle dismissioni a fini tariffari di misuratori sostituiti in applicazione delle *Direttive smart meter*, indipendentemente dalla classe di appartenenza del misuratore tradizionale dismesso;
- ai fini di quanto sopra riportato, sia necessario emendare il comma 57.1 della RTDG, prevedendo che, indipendentemente dalla classe di appartenenza del misuratore tradizionale sostituito, le dismissioni effettuate in applicazione delle *Direttive smart meter* siano convenzionalmente portate in diminuzione della stratificazione dei valori lordi storici a partire dai valori delle immobilizzazioni lorde relative ai cespiti di più antica installazione (cd FIFO regolatorio);
- il criterio di cui al precedente alinea consenta di evitare che imprese che adottino sistemi di rilevazione delle dismissioni basati su logiche *First In First Out*, si trovino in posizione maggiormente favorevole rispetto ad imprese che viceversa rilevino la dismissione in corrispondenza dell’anno di entrata in esercizio dei cespiti;
- sia opportuno prevedere che le disposizioni di cui al presente provvedimento si applichino secondo decorrenze differenziate ed in particolare:
  - alle dismissioni effettuate a partire dall’anno 2019, per i misuratori tradizionali di classe minore o uguale a G6, ai fini del riconoscimento dell’importo a recupero dei mancati ammortamenti di cui al comma 57.3 della RTDG;
  - alle dismissioni effettuate a partire dall’anno 2020, per i misuratori tradizionali di classe maggiore di G6, in coerenza con gli orientamenti riportati nella consultazione 545/2020/R/GAS;

- sia opportuno rinviare alla determinazione del Direttore della Direzione infrastrutture prevista dal punto 11 della deliberazione 570/2019/R/GAS, le modalità applicative per la comunicazione delle dismissioni di gruppi di misura di classe minore o uguale a G6 sostituiti in applicazione delle *Directive smart meter*, effettuate nel precedente periodo di regolazione, in coerenza con quanto previsto dal comma 57.4 della RTDG

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Modifiche della RTDG*

1.1 Il comma 57.1 della RTDG è sostituito dal seguente comma:

“57.1 Ai fini dell’aggiornamento dello stock di capitale investito esistente, le dismissioni di gruppi di misura effettuate in applicazione delle disposizioni delle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, indipendentemente dalla classe di appartenenza del gruppo di misura dismesso, sono convenzionalmente portate in diminuzione della stratificazione dei valori lordi storici a partire dai valori delle immobilizzazioni lorde relative ai cespiti di più antica installazione.”.

1.2 Le disposizioni di cui al comma 57.1 della RTDG, come modificate dal comma 1.1 del presente provvedimento, si applicano alle dismissioni di misuratori tradizionali effettuate:

- a) a partire dall’anno 2019, con riferimento alle dismissioni di misuratori tradizionali di classe minore o uguale a G6;
- b) a partire dall’anno 2020, con riferimento alle dismissioni di misuratori tradizionali di classe superiore a G6.

### **Articolo 2**

#### *Disposizioni finali*

2.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

6 luglio 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*